



Regolamento per la disciplina dell'associazione all'OGS di personale di ricerca

Art.1 Definizione e oggetto delle attività

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'OGS può avvalersi di collaboratori esterni di elevata qualificazione scientifica, tecnologica o professionale, italiani e stranieri, dipendenti di Università, di Enti Pubblici di Ricerca o di altri soggetti pubblici o privati. Essi possono essere integrati nelle attività dell'Ente mediante l'attribuzione della qualifica di associati.

L'associazione è intesa come un rapporto improntato al reciproco beneficio e arricchimento scientifico, tecnologico e culturale, che l'OGS e gli associati devono poter dimostrare concretamente attraverso pubblicazioni, progetti congiunti o altre attività scientifiche, tecnologiche e di diffusione della conoscenza.

Il personale associato contribuisce alle missioni istituzionali dell'OGS mettendo a disposizione la propria esperienza per collaborare con i colleghi in servizio e a beneficio della crescita dei giovani ricercatori e tecnologi.

Le attività degli associati devono essere aderenti alla programmazione triennale delle attività dell'Ente e in linea con i progetti in corso di svolgimento presso le strutture di ricerca scientifica e/o tecnologica dell'OGS (Sezioni o Centri).

Art.2 Conferimento

L'associazione è disposta su richiesta dell'interessato con atto del Presidente, sentito il Consiglio Scientifico e previa approvazione del Direttore della struttura di ricerca scientifica e/o tecnologica interessata (Sezione o Centro).

La richiesta di associazione deve essere indirizzata dal candidato al Presidente e per conoscenza al Direttore della struttura di riferimento interessata. Essa deve essere corredata da:

- a) dati anagrafici e istituzione di appartenenza;
- b) curriculum vitae attestante l'attività nell'ambito delle tematiche scientifiche e tecnologiche di interesse dell'OGS;
- c) descrizione dei programmi o dei progetti da svolgere in collaborazione con l'OGS nell'ambito delle attività previste nella programmazione triennale vigente;
- d) identificazione della struttura di ricerca scientifica e/o tecnologica (Sezione o Centro) a cui si chiede l'afferenza;
- e) atto di autorizzazione dell'istituzione di appartenenza, ove previsto.

Il Consiglio Scientifico esprime un parere sulla sussistenza del requisito di alta qualificazione scientifica, tecnologica o professionale.



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Il Direttore della struttura di riferimento approva la richiesta di associazione, tenendo conto, oltre alla qualificazione scientifica, tecnologica o professionale, della coerenza delle attività proposte con i progetti di ricerca e con la programmazione delle attività della propria struttura.

Il Direttore della struttura identifica un ricercatore o un tecnologo di riferimento per coordinare l'attività dell'associato nell'ambito dei progetti e dei programmi della propria struttura.

Costituiscono criteri preferenziali per il riconoscimento dell'associazione:

- a) elevata esperienza e qualificazione scientifica, tecnologica o professionale del candidato, testimoniata dal curriculum vitae;
- b) appartenenza al ruolo di professore, ricercatore, tecnologo o assimilati, in Università, Enti pubblici di ricerca o in altre organizzazioni scientifiche o culturali;
- c) partecipazione in progetti di ricerca dell'OGS o coerenza delle attività proposte con la programmazione triennale vigente;
- d) possesso di particolari competenze scientifiche e tecniche in grado di integrare quelle già presenti nell'OGS;
- e) titolarità di finanziamenti di particolare prestigio (a titolo di esempio Grant ERC, Marie Skłodowska-Curie Actions, COST Actions).

Qualora l'associato contribuisca all'acquisizione di un progetto di particolare prestigio, il Direttore della struttura può proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente la nomina dello stesso a responsabile scientifico del progetto, nel rispetto degli interessi scientifici ed economici dell'OGS, e senza alcun compenso o indennità oltre a quelli eventualmente previsti dai regolamenti dell'Ente.

Art.3 Durata, rinnovo e revoca

La durata dell'associazione è definita nel provvedimento di conferimento in relazione ai progetti specifici della struttura di afferenza e non può essere superiore a tre anni.

Entro tre mesi dalla scadenza potrà essere presentata richiesta di rinnovo, corredata da una relazione sull'attività svolta.

Il rinnovo viene disposto con atto del Presidente, previo parere favorevole del Direttore della struttura di afferenza.

L'associazione può essere revocata in qualsiasi momento dal Presidente su richiesta motivata del Direttore della struttura di riferimento. Qualora l'Associato non rispetti il presente Regolamento o arrechi, direttamente o indirettamente, danno all'Ente, la revoca può essere disposta anche d'ufficio.

Art.4 Trattamento e logistica

Al personale associato non spetta alcun compenso.



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

L'attività degli associati può svolgersi presso le sedi dell'Istituto, previa autorizzazione del Direttore Generale o dei Direttori delle strutture di ricerca scientifica e/o tecnologica (Sezioni o Centri).

Agli associati potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le missioni strettamente connesse con l'attività svolta, previa autorizzazione del Direttore della struttura di riferimento, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento missioni dell'OGS per il personale dipendente.

In alcuni casi, debitamente motivati e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, al personale straniero associato potranno essere rimborsate le spese di soggiorno per i periodi di permanenza presso l'OGS, a carico dei programmi e dei progetti ai quali collabora, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento missioni dell'OGS per il personale dipendente.

Agli associati possono essere concessi:

- a) una postazione di lavoro ad uso non esclusivo, presso una delle sedi dell'OGS;
- b) l'accesso alla rete informatica dell'Istituto;
- c) un indirizzo di posta elettronica;
- d) l'accesso alla biblioteca e ai servizi bibliotecari online;
- e) l'uso, non esclusivo, delle attrezzature tecniche e scientifiche e degli automezzi di servizio per attività di ricerca strettamente connesse con i programmi e i progetti oggetto della collaborazione.

Art.5 Qualifica e uso del logo

Il personale associato può qualificarsi come "*associato dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS*" ovvero "*associate to the National Institute of Oceanography and Applied Geophysics - OGS*" nelle pubblicazioni scientifiche e nelle altre forme di materiale scientifico e divulgativo connesse alle attività oggetto della collaborazione.

L'associazione non autorizza a utilizzare il nome e il logo dell'OGS per attività diverse dalle pubblicazioni scientifiche e dalle altre forme di materiale scientifico e divulgativo connesse alle attività oggetto della collaborazione. Specifica autorizzazione può essere richiesta di volta in volta al Direttore Generale.

Art.6 Partecipazione alle attività scientifiche e relazione annuale

L'associato partecipa a pieno titolo alle attività della struttura di ricerca scientifica e/o tecnologica alla quale afferisce ed è tenuto a rispettare i regolamenti dell'Ente e gli indirizzi generali impartiti dal Direttore della struttura stessa.

L'associato redige annualmente una breve relazione sull'attività svolta, da presentare al Direttore della struttura di appartenenza, con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche prodotte, alla partecipazione e alla presentazione di progetti di ricerca con l'OGS.



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

La mancata consegna della relazione entro il completamento di ogni anno di attività è motivo di revoca dell'associazione, anche senza preavviso.

L'associato è tenuto a indicare l'associazione all'OGS nelle pubblicazioni scientifiche ovvero il ringraziamento esplicito all'Ente per il supporto alla ricerca oggetto di pubblicazione. In caso di afferenza ad altro ente l'associato è invitato a indicare entrambi.

L'associato è tenuto a seguire le indicazioni del Direttore della struttura di afferenza e del Consiglio Scientifico dell'Istituto in merito all'inserimento dei prodotti della ricerca nei sistemi informativi dell'OGS.

Art.7 Proprietà intellettuale

Per la disciplina della proprietà intellettuale si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento dell'OGS in materia.

Art.8 Sicurezza

I soggetti associati all'OGS sono tenuti a conoscere ed osservare le norme e i regolamenti disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente, nonché le norme di sicurezza e di assicurazione in vigore.

La copertura assicurativa è data dalla vigente assicurazione di tipo generale per responsabilità civile verso terzi, estesa a tutti i prestatori di lavoro che hanno con l'Ente un rapporto di attività.

Il Direttore della struttura di afferenza è tenuto a verificare la presenza di altre coperture assicurative di cui beneficiano gli associati da parte delle rispettive strutture di appartenenza.

Art.9 Pubblicità

L'elenco degli associati attivi è riportato nel sito web istituzionale sotto la voce "Personale associato".